

COMUNE DI SPIGNO SATURNIA

PROVINCIA DI LATINA

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 23 del Reg. **OGGETTO:** Progetto sperimentale di prevenzione e sicurezza stradale denominato "NOI SICURI", proposto dalla Ditta "ESSE 3 S.r.l.". Rinnovo contratto.

Data 07/03/2013

L'anno duemilatredici, il giorno sette del mese di marzo alle ore 14.30, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata nelle forme di legge, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori :

	Presenti	Assenti
Sig. SIMEONE Franco - Sindaco	x	
Sig. COSTANZO Massimo - Vice Sindaco	x	
Sig.ra ORGERA Elisa Pia - Assessore	x	
Sig.ra NOVELLI Anna Rita - Assessore	x	
Sig. CESCHI Giovanni - Assessore	x	
Totale	n° 5 (cinque)	=====

Partecipa il Segretario comunale DE FILIPPIS Dott. Massimina.

Il Sindaco Franco SIMEONE constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Visto il parere favorevole, per quanto concerne la regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000: _____

Visto il parere favorevole per la conformità amministrativa, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000: _____

LA GIUNTA

Richiamata la propria precedente delibera n° 21 del 24/02/2012, avente ad oggetto: Progetto sperimentale di prevenzione e sicurezza stradale denominato "NOI SICURI", proposto dalla Ditta "ESSE 3 S.r.l.";

Visto che il contratto stipulato in data 25/05/2012 Rep. 5/2012, prevedeva, alla scadenza, con decorrenza dalla data di stipula, la possibilità di rinnovo o proroga, nel rispetto della vigente legislazione, mediante procedure negoziate così come disposto dal codice degli appalti;

Visto che ai fini della sicurezza, l'installazione dei box mobili di prevenzione "VeloOk", hanno avuto un forte impatto dissuasivo, nei confronti degli automobilisti, nonché un alto indice di gradimento da parte della popolazione spignese, ed in particolare degli abitanti del centro abitato di S. Stefano, zona nella quale sono stati installati;

Vista la comunicazione del 21/12/2012 con la quale si comunicava l'avvenuta scadenza del contratto n°5 di Rep. Del 25/05/2012, si chiedeva un incontro al fine di concordare eventuali successive azioni;

Visto l'esito dell'incontro avvenuto in data 08/02/2013 con la Ditta "ESSE 3 S.r.l.", la quale nulla ha a pretendere per il servizio svolto nel periodo di cui alla vigenza contrattuale e che questo Ente non ha subito oneri;

Ritenuto, al fine di continuare a garantire la sicurezza stradale, ed evitare vittime causate da eventuali sinistri, di procedere ad un nuovo affidamento per mesi n° 6 (sei) alle condizioni di cui all'allegato schema di contratto:

Visto il T.U. 267/2000;

A voti unanimi;

DELIBERA

Per i motivi di cui alle premesse:

1. **Di affidare per n° 6 mesi**, l'adesione al progetto sperimentale di prevenzione e sicurezza stradale denominato "NOI SICURI", alla Ditta "ESSE 3 S.r.l.", alle condizioni di cui all'allegato schema di contratto;
2. **Di dichiarare** il presente atto, con separata votazione unanime favorevole, **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.L.vo 267/2000.

FORNITURA DI 6 CABINE "VELO-OK", DI UN MISURATORE DI VELOCITÀ "VELOMATIC 512" E FORNITURA DEI SERVIZI SUSSIDIARI ALL'ACCERTAMENTO AL FINE DELL'IMPLEMENTAZIONE DEL PROGETTO "NOI SICURI".

CONTRATTO PER LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI

L'anno 2013, il giorno XX del mese di Marzo, presso la residenza Comunale, nell'ufficio di segreteria, avanti a me Dr.ssa Massimina De Filippis, Segretara del Comune di SPIGNO SATURNIA (LT), autorizzato a rogare di atti in forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune, senza l'assistenza dei testimoni per avervi le parti, d'accordo tra loro e con il mio consenso espressamente, dichiarato di rinunciarvi, sono personalmente comparsi:

Il Comune di SPIGNO SATURNIA (LT) domiciliato in Piazza Dante, 6 Cap 04020 avente codice fiscale 81003150596 rappresentato dal dirigente e responsabile del servizio di Cap. Gerardo PICANO nato a Formia (LT) il 15.05.1953 di seguito chiamato "*Ente*" e/o "*Comune*", e/o "*Comando di P.L.*".

e

il raggruppamento temporaneo d'impresе formato da "ESSE 3 S.r.l." in qualità di capogruppo e "ABACO S.p.A" in qualità di mandante che con atto notarile del 17.05.2012 repertorio n. 120.216 Raccolta n. 20.322 redatto dal notaio Dr. Mario Sacco hanno costituito regolare raggruppamento temporaneo d'impresе ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 del D. lvo 163/2006 dando poteri di rappresentanza alla ditta ESSE 3 S.r.l. con sede legale in Roma (RM) in Via Giunio Silano, 9 Sc. B Int. 16 CAP 00174 partita IVA n. 11592301003 in persona del Legale Rappresentante Sig. Compagnoni Pietrantonio nato a Ceccano (FR) il 10/09/1961 di seguito chiamato "*Proponente*".

Le parti di comune accordo ed in ottemperanza alla delibera di giunta n. 21 del 24.02.2012 ed alla seguente determina n. 18/03 del 06.04.2012, nonché al precedente contratto, convergono e stabiliscono quanto segue:

Premesso che:

- l'attività di messa in sicurezza delle strade urbane è una priorità dell'Amministrazioni Comunale;
- l'intervento di risorse private in termine di supporti tecnologici, professionali, formativi, mediatici e finanziari, purché modulato e focalizzato sulle finalità della sicurezza, costituisce risorsa concreta nel perseguimento della garanzia dell'incolumità del cittadino, utente fruitore delle strade;
- le disposizioni introdotte dalla recente Legge 120/2010 hanno meglio definito le corrette modalità di intervento del privato nel complesso e delicato procedimento sanzionatorio, sancendo in modo particolare il divieto assoluto a percepire compensi proporzionali agli importi sanzionatori derivanti dall'utilizzo di strumentazione di controllo e vincolando, di conseguenza, le forniture di apparecchiature per il controllo elettronico della velocità alla corresponsione di un canone fisso predeterminato;
- Il Proponente, nell'ambito della fornitura, a titolo sperimentale della durata di sei mesi prorogabili di ulteriori 6 mesi, di quanto necessario all'implementazione del progetto "NOI SICURI", aveva presentato un offerta regolarmente protocollata al Comune di Spigno Saturnia e da quest'ultimo presa in considerazione al fine dell'implementazione stessa come da Delibera di Giunta n. 21 del 24.02.2012;
- il Comune di Spigno Saturnia (LT) ha individuato nell'offerta sperimentale proposta, un valido progetto per attivare forme di prevenzione e controllo efficaci e non vessatorie finalizzate a ridurre il fenomeno dell'incidentalità stradale nel perimetro urbano, unite a metodiche di educazione dei cittadini delle diverse fasce di età verso la legalità ed il rispetto delle regole sulla strada, indispensabili per creare i presupposti di una sicurezza duratura nel tempo .

Convergono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto. Forma oggetto del presente contratto l'attivazione nel Comune di SPIGNO SATURNIA del progetto "NOI SICURI" come definito nel presente contratto e nell'offerta presentata dal RTI ESSE 3 - ABACO S.p.A. acclarata al protocollo comunale, che viene allegata al presente per formarne parte integrante e sostanziale. Il progetto consiste nelle seguenti attività:

- **ATTIVITA' DI CONSULENZA PROGETTUALE – analisi del territorio**
Individuazione dei punti del territorio più idonei per ospitare la sperimentazione, sia per caratteristiche di pericolosità e di criticità, sia per volume di traffico. Analisi attraverso lo studio in loco dei siti e la successiva definizione e formalizzazione del progetto di intervento;
- **IMPIEGO STRUMENTI - Utilizzo dissuasori a noleggio**
Realizzazione predisposizione di ancoraggio e posizionamento dei dissuasori "VELO OK" a cabina in polietilene ad alta visibilità, predisposti per supportare il kit per la rilevazioni delle infrazioni di velocità, con illuminazione notturna da fotovoltaico.
Saranno inizialmente forniti ed installati:
 1. N° 6 BOX MOBILI DI PREVENZIONE "VELO OK";
 2. N° 10 cartelli di segnalazione;
 3. N° 1 KIT MOBILE DI ACCERTAMENTO "VELO OK" e supporto in strada alle attività di utilizzo del KIT stesso e del supporto tecnico al montaggio dell'apparecchiatura di rilevazione
 4. Licenza software "NEVO" per la corretta gestione dell'iter sanzionatorio, omnicomprendente dei servizi sussidiari all'accertamento (stampa, imbustamento, archiviazione ottica documentale, data entry ecc. ecc.)
- **ATTIVITA' DI CONSULENZA NORMATIVA**
Supporto su tutte le tematiche inerenti il tema dei controlli mediante "VELO OK".
- **UTILIZZO APPARECCHIATURA DI RILEVAZIONE**
Utilizzo di apparecchiatura omologata per la rilevazione delle infrazioni di velocità per i periodi da concordare e assistenza tecnica. L'utilizzo dell'apparecchiatura deve intendersi nella piena ed assoluta disponibilità della Polizia Locale nei periodi richiesti.
- **SUPPORTO ALLA GESTIONE DEL SISTEMA SANZIONATORIO**
Fornitura software "NEVO" per la gestione dei verbali prodotti nell'ambito dell'implementazione del Progetto NOI SICURI;
Supporto presso l'Ente all'attività di stampa dei verbali e gestione amministrativa delle pratiche;
- **CONCESSIONE DELLA RISCOSSIONE SPONTANEA E COATTIVA DEI VERBALI ELEVATI SULLE ARTERIE OGGETTO DELL'INTERVENTO PROGETTUALE**
La riscossione spontanea e coattiva è effettuata dall'impresa ABACO S.p.A. abilitata ed iscritta all'Albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. 446/1997. La riscossione coattiva è effettuata tramite ingiunzione di pagamento di cui al R.D. n. 639/1910. Il discarico del credito non riscosso deve essere chiesto all'Ente entro 24 mesi dalla notifica dell'Ingiunzione. Il discarico è conseguito previa dimostrazione da parte del Concessionario dell'incapienza del debitore, dell'esecuzione infruttuosa per almeno una procedura esecutiva o cautelare, ovvero per irreperibilità del debitore. Spese di spedizione, diritti,aggio ed accessori sono imputati al debitore nei limiti di legge. Il Concessionario anticiperà ogni somma necessaria per l'attivazione della riscossione coattiva. La ripetizione delle somme anticipate avviene a mezzo rendiconto mensile ed in occasione del riversamento delle somme spettanti all'Ente. Il Concessionario accede alle banche dati necessarie anche a mezzo del personale dell'Ente. Le attività di riscossione coattiva saranno svolte compatibilmente con le disposizioni di legge tempo per tempo vigenti. Le parti assicurano la reciproca collaborazione finalizzata alla migliore efficienza possibile del sistema di riscossione coattiva.
Le attività di riscossione ordinaria e coattiva sono considerate secondarie e la responsabilità del mandante è limitata esclusivamente alle predette attività, ferma la responsabilità solidale del mandatario.

Art. 2 - OSSERVANZA DELLE NORME DI RIFERIMENTO

L'aggiudicatario è obbligato ad osservare, oltre alle norme del presente contratto, tutte le disposizioni di legge concernenti la materia disciplinate dal Codice della Strada, dal relativo regolamento attuativo, e dalle successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalle disposizioni contenute nel Regolamento comunale delle entrate per quanto concerne la riscossione e di tutte le norme che regolano l'attività di riscossione coattiva delle sanzioni. Il contratto si intenderà risolto di pieno diritto qualora, nel corso della gestione, fossero emanate norme legislative portanti l'abolizione dell'oggetto dell'affidamento, mentre, se fossero emanate disposizioni che dovessero variarne i presupposti, le condizioni saranno riviste in accordo tra le parti.

Art. 3 - DECORRENZA

Il contratto decorre dalla data di stipula del presente ed avrà una durata di 6 (sei) mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente contratto. Indipendentemente dalla durata del contratto, qualora l'importo da corrispondere al Proponente raggiunga la cifra di € 40.000,00 il presente contratto verrà automaticamente risolto.

Il contratto si intenderà risolto di pieno diritto qualora, nel corso della gestione, fossero emanate norme legislative portanti l'abolizione dell'oggetto dell'affidamento, mentre, se fossero emanate disposizioni che dovessero variarne i presupposti, le condizioni saranno riviste in amichevole accordo.

Art. 4 - CORRISPETTIVI, FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Per la fornitura dei dissuasori e di quant'altro necessario all'implementazione del progetto nei dodici mesi della sperimentazione spetterà al Proponente il seguente corrispettivo:

1. € 930,00 + IVA mensili per la locazione di 6 cabine denominate "Velo OK";
2. € 80,00 + IVA per la locazione oraria di un dispositivo regolarmente omologato e tarato, per la rilevazione elettronica bidirezionale della velocità dei veicoli;
3. € 4,00 + Iva per ogni verbale inserito nel registro cronologico delle sanzioni, regolarmente stampato e consegnato al Comando di P.L. per la relativa notifica. Tale importo è riferito all'attività di stampa ed imbustamento e pertanto tale costo verrà imputato al trasgressore quale costo di accertamento e notifica così come definito nell'art. 201 comma 4 del C.d.S.;
4. € 6,00 + IVA per ogni verbale inserito nel registro cronologico delle sanzioni, regolarmente stampato e consegnato al Comando di P.L. per la relativa notifica. Tale importo è riferito alle prestazioni sussidiarie all'accertamento delle infrazioni e più precisamente per la fornitura del software di gestione dell'iter sanzionatorio, per l'attività di data entry, archiviazione ottica ecc. L'importo di cui al presente punto verrà pagato con i fondi propri dell'Ente anche in relazione ai maggiori introiti utilizzando parte del 50% non vincolato così come disposto dall'art. 208 del C.d.S.
5. € 0,90 + IVA per ogni bollettino rendicontato;
6. € 7,90 per ogni pratica gestita in fase di riscossione coattiva del verbale non pagato e/o non pagato nei termini previsti per il pagamento in forma ridotta;
7. 11,25% dell'importo della sanzione incassata in fase coattiva; per le partite non incassate, il costo di cui al presente punto non verrà addebitato all'Ente così come non verranno addebitati all'Ente i costi per le partite non incassate per inesigibilità che resteranno pertanto a carico del Concessionario ad eccezione dei costi di notifica degli atti che invece resteranno a carico dell'Ente. Le attività di riscossione coattiva saranno svolte compatibilmente con le disposizioni di legge tempo per tempo vigenti. Le parti assicurano la reciproca collaborazione finalizzata alla migliore efficienza possibile del sistema di riscossione coattiva, fermo restando il corrispettivo previsto e gli obblighi delle parti come dal presente contratto.

Per il corrispettivo derivante dai precedenti punti 2, 3, 4, 5, 6, 7, dell'art. 4, il Proponente, entro il 5 di ogni mese, dovrà fornire al Comando di P.L. il prospetto di rendicontazione degli incassi ottenuti nel mese precedente a quello della rendicontazione, contenente i seguenti dati:

- Importo incassato riferito per ogni singolo articolo violato del C.d.s.;
- Importo incassato riferito alle spese di notifica ed accertamento per ogni singolo articolo violato del C.d.s.;
- Ammontare totale degli incassi mensili effettuati riferiti alle sanzioni;
- Ammontare totale degli incassi mensili effettuati riferiti alle spese di notifica ed accertamento;
- In caso di pagamento in fase coattiva, ammontare totale delle spese di procedura a carico del trasgressore;
- Corrispettivo spettante al Proponente secondo il presente contratto;

Relativamente al corrispettivo mensile di cui al punto 1 del precedente Art. 4, sull'ammontare mensile degli incassi introitati sul C/C del Concessionario per la Riscossione, verrà trattenuto il 50% dell'importo delle sanzioni oblate con massimale pari ad € 930,00 mensili. Qualora non si raggiunga tale importo, la differenza verrà recuperata nei mesi a seguire; la restante parte verrà mensilmente riversata sul C/C della tesoreria comunale.

A seguito della firma per accettazione del prospetto di rendicontazione da parte del Comando di P.L., il Proponente per il tramite del Concessionario ABACO S.p.A. dovrà provvedere - entro 3 giorni - al pagamento della quota spettante all'Ente trattenendo le somme spettanti all'RTI secondo il presente contratto nonché emettere fattura quietanzata all'Ente per l'aggio spettante all'RTI.

Al termine della sperimentazione l'Ente a proprio insindacabile giudizio potrà valutare l'esito qualitativo della sperimentazione e nel caso decida di continuare a disporre dell'intero servizio, potrà continuare ad utilizzare, agli stessi patti e condizioni sopra citate, i beni e servizi, compatibilmente alle norme vigenti in termini di affidamento diretto così come previsto all'art. 125 del D.lgs. 163/2006 anche in relazione alle modifiche in esso introdotte dalla legge di conversione del CD "Decreto Sviluppo".

Art. 5 - OBBLIGHI DEL PROPONENTE

Il Proponente assicurerà l'effettuazione del servizio affidatogli con la necessaria organizzazione, mezzi e personale e con spese di impianto e di gestione a proprio carico.

Il Proponente dovrà altresì:

- a) eseguire la fornitura oggetto del presente contratto con perfetta efficienza, sotto la personale sorveglianza del suo titolare e di un legale rappresentante o di persona a ciò espressamente autorizzata, nel rispetto di tutti i patti, le obbligazioni e le condizioni previste dalle norme legislative e regolamentari vigenti per lo specifico settore;
- b) assicurare, costantemente, il funzionamento della strumentazione fornita per l'accertamento delle contravvenzioni;
- c) Eliminare, entro 10 giorni dalla contestazione, le disfunzioni di qualsiasi genere recanti pregiudizio alla regolarità del funzionamento dei beni oggetto della fornitura;
- d) Ottemperare a tutti gli obblighi previsti verso i propri dipendenti in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e ad assumere tutti gli oneri relativi, esonerando l'Ente da ogni responsabilità sia in caso di inadempienza che di infortunio;
- e) garantire l'adempimento delle obbligazioni assunte secondo i criteri di diligenza qualificata connessa all'esercizio in via professionale dell'attività di gestione del servizio offerto;

Il Proponente dovrà altresì:

- f) disporre di una propria idonea struttura organizzativa per la gestione del servizio, dotata di personale qualificato e di comprovata esperienza;
- g) ad uniformarsi a tutte le norme previste in merito alla Privacy;
- h) predisporre congiuntamente con il Comando di P.L., un protocollo operativo in cui dovranno essere dettagliatamente descritte le modalità operative dell'intera gestione, ivi comprese le mansioni svolte dal personale del Proponente;
- i) provvedere all'attivazione del sistema informatico, nonché alla necessaria formazione del personale del Comando di P.L.;
- j) garantire l'effettuazione di ogni attività sussidiaria all'accertamento e volta al buon fine delle notifiche predisposte;
- k) fornire al Comando di P.L., con cadenza annuale, la puntuale rendicontazione sull'intera attività svolta, comprensiva del dettaglio dei dati concernenti i verbali in corso di procedura coattiva, l'entità e la tipologia dei ricorsi presentati, l'esito degli stessi;
- l) sostenere a proprio carico tutte le spese per la fornitura del materiale di consumo;
- m) fornire al Comune specifici report, in formato elettronico, per rilevare:
 - le azioni, i tempi e gli esiti delle notifiche;
 - le somme riscosse sia per la parte relativa alla sanzione che alla quota per i costi di gestione a carico del multato;
 - la gestione del contenzioso;
 - le spese legali riscosse a carico del trasgressore soccombente nei giudizi presso il Giudice di Pace;
 - quant'altro occorrente al Comune per le proprie rilevazioni.
- n) rendere disponibili a titolo gratuito al Comando di P.L. tutti i dati richiesti che siano resi sia in forma cartacea sia su supporti informatici;

- o) ad uniformarsi a tutte le norme previste in merito alla Privacy ed in particolare a nominare i propri dipendenti "Incaricati al trattamento dei dati";

Nell'ambito della fornitura del software per la gestione dell'iter sanzionatorio, la Proponente dovrà fornire al Comando di P.L. il software di gestione delle violazioni al Codice della Strada attraverso un sistema informatico sviluppato ed erogato in ambiente Web (generazione di pagine html) su piattaforma Internet che consenta, agli operatori del Comando di Polizia Locale che ne abbiano titolo, di potervi in ogni momento accedere da qualsiasi postazione di lavoro dotata unicamente di un personal computer connesso ad Internet. Tale software dovrà essere accessibile a mezzo del protocollo "https" e l'accesso dovrà essere effettuato tramite dispositivi rilasciati da soggetti accreditati CNIPA.

Il software dovrà consentire al Comando di P.L.:

- a. l'individuazione dei dati anagrafici e fiscali del destinatario del procedimento sanzionatorio presso il Pubblico Registro Automobilistico, attraverso le convenzioni del Comune che ha già in essere con gli stessi;
- b. predisposizione degli atti per la notifica dei verbali ed eventuale rinotifica in caso di mancato recapito per assenza o irreperibilità del destinatario, previo aggiornamento o reperimento dati anagrafici;
- c. verificare l'esito della notifica e registrazione estremi della stessa in banca dati;
- d. gestione dei procedimenti, laddove dall'originario verbale scaturiscano ulteriori eventuali contestazioni di violazione del Codice della Strada (ad esempio: il mancato aggiornamento del titolo di proprietà o la mancata esibizione di documenti);
- e. registrazione dei pagamenti effettuati con qualsiasi mezzo messo a disposizione dell'utenza da parte del Comune, con aggiornamento della banca dati con le notizie (data, importo, etc) relative anche ai pagamenti parziali effettuati. La registrazione riguarderà anche le contravvenzioni contestate dal Pubblico Ufficiale all'atto dell'accertamento della violazione;
- f. predisposizione della lista dei soggetti che non hanno assolto all'obbligo del pagamento della contravvenzione ai fini della riscossione coattiva, relativamente alle contravvenzioni elevate a decorrere dalla data di affidamento del servizio;
- g. comunicazione al Responsabile del Servizio o suo incaricato dei casi di applicazioni di sanzioni accessorie, con particolare riferimento a quelle previste dall'articolo 126 bis del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni;
- h. gestione dei dati inerenti eventuali ricorsi sia in Prefettura che presso il Giudice di Pace
- i. Tutti i dati, comunque raccolti, le immagini dei verbali e dei documenti connessi dovranno essere necessariamente accessibili da parte dell'Organo di Polizia Locale tramite un sito WEB di lavoro appositamente predisposto.

Solo dopo l'avvenuto accertamento e redazione del verbale – **operazione non delegabile a terzi e che quindi potrà essere effettuata solo ed esclusivamente dagli organi di Polizia Locale** – il sistema dovrà essere in grado di acconsentire alla Proponente la stampa dei verbali (sia l'originale che la versione imbustata e pronta per la notifica) che comunque lo stesso Proponente dovrà consegnare al Comando di P.L. che ne curerà la notifica.

Nel caso in cui il Comune fosse interessato all'utilizzo della procedura di cui sopra anche dopo la cessazione del presente affidamento, le parti concorderanno un canone di utilizzo delle procedure informatiche di cui trattasi.

Il software rimane, comunque, di proprietà del Proponente.

Art. 6 - OBBLIGHI DELL'ENTE

L'Ente ed il Comando di P.L. si obbligano a fare quanto necessario per consentire la più rapida, spedita ed efficace prestazione dei servizi e si impegnano a svolgere ogni attività e a prestare ogni collaborazione al fine di rendere possibile ed agevolare l'adempimento da parte del Proponente, in ossequio agli obblighi di cooperazione di cui all'articolo 1206 del codice civile. In particolare, è tenuto ad assicurare la disponibilità degli organi di vigilanza durante le operazioni di installazione, manutenzione e taratura degli strumenti; resta inteso che il Proponente rimane del tutto estraneo ai rapporti tra il Comune ed i propri dipendenti e ad ogni pretesa di carattere economico del personale Comunale e/o di soggetti terzi connessa allo svolgimento delle attività inerenti alla commessa. Nessuna responsabilità potrà essere fatta valere nei confronti del Proponente per l'utilizzo non conforme alle specifiche tecniche indicate nei manuali delle apparecchiature e/o relativamente agli adempimenti di loro specifica ed esclusiva competenza.

Il Comune garantirà le informazioni, sia in forma elettronica che in forma cartacea, esistenti presso la anagrafe comunale, limitatamente ed esclusivamente ai dati concernenti luogo, data di nascita e residenza dei sanzionati. Al fine di assicurare il buon esito delle attività affidate, il Comune, per il tramite del competente Servizio di Polizia Locale, si impegna a:

- a) Nominare il legale rappresentante della ESSE 3 Srl e dell'ABACO S.p.A. "Responsabile esterno al trattamento dei dati";
- b) Effettuare mensilmente un numero di servizi di rilevazione elettronica delle infrazioni adeguato a mantenere attivo ed efficiente nel tempo il sistema inserendo all'interno del dissuasore "VeloOK" l'apparecchiatura regolarmente omologata e tarata fornita dal Proponente;
- c) Impegnarsi a notificare gli atti prodotti entro 20 giorni dalla data di rilevazione dell'infrazione;
- d) comunicare al Proponente il parere di merito in ordine ai ricorsi pervenuti in tempo utile e, comunque, almeno 20 (venti) giorni prima del termine per la costituzione in giudizio;
- e) comunicare al Proponente l'eventuale notifica al Comune dei ricorsi avverso cartelle esattoriali e/o ingiunzioni emesse dal Concessionario della Riscossione oppure dall'Ente in caso di gestione diretta della riscossione coattiva, nonché gli atti prodromici e consequenziali per l'opportuna difesa del Comune; ove il ricorso sia stato notificato al solo Concessionario, il Comune si impegna a definire i rapporti con il medesimo Concessionario affinché lo stesso comunichi tempestivamente ogni notizia utile relativa all'impugnativa al fine di consentire comunque la difesa del Comune;
- f) garantire la consegna a Poste Italiane ed il relativo pagamento delle somme necessarie alla notifica degli atti prodotti.
- g) nominare e quindi delegare l'avvocato proposto dal Proponente quale proprio referente per la gestione del contenzioso inerente i ricorsi pervenuti dagli utenti sanzionati in riferimento all'art. 142 del C.d.s.

Il Comune autorizzerà – nell'ipotesi di impiego di strumenti informatici – l'utilizzo dell'immagine digitale della firma da apporre in calce ad ogni verbale elevato, ferma restando l'indicazione sul verbale del numero di codice/matricola identificativa del vigile o dell'ausiliario che ha elevato la contravvenzione.

Il Comune risponde, ai sensi dell'articolo 1207, secondo comma, del codice civile, degli eventuali danni causati all'Impresa aggiudicataria derivanti dalla inadempienza, da parte dello stesso Comune, agli obblighi di cooperazione.

Art. 7 - GESTIONE DEL CONTRATTO

Il servizio oggetto del presente affidamento è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico e per nessuna ragione potrà essere sospeso od abbandonato.

La gestione del rapporto contrattuale con l'aggiudicatario, anche nelle forme del controllo e della collaborazione, è affidata al Servizio di Polizia Locale.

E' fatta salva la facoltà del Comune di individuare diverse competenze nella gestione del contratto.

L'aggiudicataria è tenuta all'osservanza della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003). Le relative clausole formeranno parte integrante del contratto.

Art. 8 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione ha la facoltà di richiedere la risoluzione del contratto, anche anticipatamente, nei seguenti casi:

- a) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi contrattuali, non eliminati in seguito a diffida formale da parte dell'Amministrazione;
- b) in caso di cessione dell'Azienda, di cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento e di sequestro o pignoramento a carico della Proponente.
- c) in caso di eventuali modificazioni al quadro legislativo in materia, tali da non consentire la prosecuzione della prestazione.

La Proponente potrà fornire le proprie controdeduzioni entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta di risoluzione. Ove la Proponente non provveda, l'Ente avrà la facoltà di considerare risolto di diritto il contratto.

Art. 9 - RECESSO ANTICIPATO

L'Amministrazione si riserva la facoltà di recedere motivatamente dal contratto in qualsiasi momento, con obbligo di preavviso di due mesi, da comunicarsi mediante lettera raccomandata AR. In tal caso alla Proponente spetterà soltanto il corrispettivo maturato in relazione a quanto descritto nel precedente art. 4 sino alla data di

recesso, escludendo quindi ogni rimborso, indennizzo a qualsiasi titolo e ogni ragione o pretese di qualsiasi genere.

Art. 10 - RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La Proponente dovrà mantenere la più assoluta riservatezza per quanto concerne l'uso di tutti i documenti, disegni, informazioni di cui verrà in possesso nell'esercizio delle proprie attività, nel rispetto dei principi di cui al D.lgs. 196/2003 e s.m.i.

Parimenti i dati in cui verrà in possesso l'Amministrazione nel corso del rapporto, verranno trattati per le sole finalità istituzionali e nel rispetto della riservatezza e segretezza delle persone fisiche e giuridiche, ai sensi del D.lgs. 196 del 30.06.2003 e s.m.i.

Il Comando di Polizia Locale in qualità di titolare del trattamento dei dati, si obbliga a nominare un Responsabile per il trattamento dei dati interno alla propria organizzazione e nominare un Responsabile esterno per il trattamento dei dati all'interno della struttura della Proponente. Inoltre dovrà nominare tutti i soggetti facenti capo all'organizzazione interna al Comando, Incaricati al trattamento dei dati, il tutto in conformità con quanto previsto dalle vigenti norme in merito alla sicurezza dei dati ed alla privacy. Parimenti dovrà effettuare le stesse operazione il Responsabile del trattamento dati del Proponente.

Incombono sul Proponente stesso le responsabilità di assicurare la riservatezza delle informazioni acquisite, nonché la sicurezza delle banche dati.

Il medesimo Proponente ha l'obbligo di garantire che il personale addetto ai lavori conservi il più assoluto riserbo sui dati e sulle notizie riguardanti i soggetti interessati dai provvedimenti ed i contenuti dei provvedimenti stessi.

La violazione della predetta norma, in caso di acclarata responsabilità del personale, comporterà, previa contestazione del fatto, l'obbligo da parte del Proponente di allontanare immediatamente l'operatore che sia venuto meno al divieto dando corso a tutte le procedure, comprese quelle di carattere penale, previste dalla legge.

Art. 11 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Le eventuali controversie che dovessero insorgere durante lo svolgimento dell'incarico o nell'interpretazione e nell'esecuzione del contratto, tra la Proponente e l'Ente, non componibili ai sensi degli articoli 239 e 240 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., saranno demandate al giudice ordinario. Foro competente è quello di Frosinone.

Art. 12 - RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTE

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto si fa riferimento alle norme generali del Codice Civile nonché le norme specifiche in materia sia di legge che regolamentari del Comune.

Spigno Saturnia, XX/03/2013

L'Ente

Il Proponente

Il Segretario Comunale

Si dà atto che il responsabile del servizio finanziario attesta sulla presene deliberazione la regolare copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 per L. _____ all'interv. _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F. to Rag. Giovanni Vento

Letto, approvato e sottoscritto :

Il Segretario Comunale
F. to DE FILIPPIS Dott. Massimina

Il Sindaco
F. to Franco SIMEONE

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla residenza municipale, li _____



Il Segretario Comunale
DE FILIPPIS Dott. Massimina

Prot. n° 521/P

Li 08 MAR. 2013

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi.



Il Segretario Comunale
DE FILIPPIS Dott. Massimina